

e per l'altro gli stanziamenti, e si devono fare l'uno e l'altro.

Quanto al monumento a Vittorio Emanuele non bisogna dimenticare due cose. La prima che esso segna l'epoca della grande epopea della risurrezione del Regno d'Italia; e l'altra: che esso viene ad aggiungersi a tutti gli altri monumenti di questa grande Roma, e così per la gente di tutto il mondo sarà una nuova attrattiva verso Roma con beneficio di tutta l'Italia.

CAVAGNARI. L'ho detto anch'io.

BERTETTI, *relatore*. Scusi l'onorevole Cavagnari se ho fatto questa osservazione.

CAVAGNARI. Siamo d'accordo.

BERTETTI, *relatore*. Ora non mi rimane che a dire dell'emendamento presentato dal ministro.

Evidentemente la Commissione non s'immagina nemmeno possibile non accettarlo. È però naturale che la Commissione non se ne sia occupata: aveva già presentato la relazione, anzi era già il disegno di legge all'ordine del giorno il giorno in cui si approvò il disegno di legge per la Calabria. La conseguenza di questa legge per la Calabria è evidente: quello che ha dichiarato il ministro alla Camera. Quindi l'emendamento deve essere accettato.

Altro non ha la Commissione da dire: lieta che questo disegno di legge, sebbene così complesso e così grave, tuttavia riporti (come a me pare sia per succedere) l'approvazione unanime della Camera.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli. Il Governo accetta, mi pare, il disegno della Commissione...

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Salvo gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. All'articolo primo il Ministero propone quest'emendamento:

« La spesa annua da inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è elevata da 60 a 68 milioni per ciascuno degli esercizi 1905-906 e 1906-907, a 70 milioni per gli esercizi 1907-908, 1908-909 e

1909-910, a 71 milioni per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, ed a 72 milioni per ciascuno dei successivi esercizi fino al 1920-921 ».

La Commissione accetta quest'emendamento?

BERTETTI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo primo così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Dalla maggiore assegnazione attribuita con l'articolo precedente alla parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, che complessivamente importa nel periodo suindicato la somma di 156 milioni, verranno prelevate, oltre alle somme necessarie per le opere pubbliche in Calabria ed autorizzate con legge speciale:

a) lire 20 milioni per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle altre regioni del Regno;

b) lire 66 milioni per le ferrovie complementari di cui nella legge 9 luglio 1905, n. 413.

Anche a questo articolo due il Ministero propone questo emendamento:

« Al posto della cifra di 156 milioni, leggesi quella di 176 milioni ».

Questo aumento è una conseguenza dell'aumento fatto all'articolo primo, è vero, onorevole ministro?

CARMINE, *ministro dei lavori pubblici*. Precisamente.

BERTETTI, *relatore*. La Commissione lo accetta, necessariamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo due, sostituendo la somma di 176 milioni a 156 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906 saranno introdotte le variazioni portate dalla tabella A annessa alla presente legge.

Dò lettura della tabella A.